

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO E L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI (AIPA), SEZIONE DI MANDURIA, PER ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE PRESSO IL CENTRO T.A.O. DEL P. O. "M. GIANNUZZI" DI MANDURIA

L'anno **2021**, addì **dodici** del mese di **giugno** in Taranto,

TRA

La **Azienda Sanitaria Locale di Taranto**, p.iva/c.f. 0202669731, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Stefano ROSSI, nato a Lecce il giorno 20 settembre 1964 e domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ASL di Taranto in V.le Virgilio n. 31 a Taranto, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 4 settembre 2018;

e

La **Sezione di Manduria dell'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati (AIPA)**, c.f. 90169470730 rappresentata dal signor Ettore MANIGLIA nato a Oria (BR) il 22 gennaio 1944 e domiciliato, per la carica, presso la sede della Sezione di Taranto dell'Associazione sita a Manduria in via Specchia D'Oria n. 66, in qualità di Responsabile e Legale Rappresentante della stessa;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto (d'ora innanzi semplicemente ASL), nell'intento di favorire, promuovere e supportare una più efficace attività di accoglienza delle persone che afferiscono al Centro T.A.O. del Presidio Ospedaliero "*M. Giannuzzi*" di Manduria intende valorizzare l'attività volontaria, a supporto delle specifiche attività del personale dipendente della ASL, nei limiti della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, svolta dalla Sezione di Manduria dell'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati — AIPA (d'ora innanzi semplicemente Associazione).

A tal fine la ASL attiva con l'Associazione la presente Convenzione.

ARTICOLO 2 — MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La ASL e l'Associazione individuano rispettivamente i referenti per l'attuazione della Convenzione nel Dr. Cosimo Di Punzio, Direttore della S. C. di Patologia Clinica del P. O. di Manduria e nel signor Ettore Maniglia Presidente dell'Associazione.

L'Associazione si impegna, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione a presentare, per il periodo di vigenza della stessa, le attività rientranti nell'oggetto della convenzione, come sommariamente definite all'articolo 1, utilizzando propri mezzi e personale volontario.

Il palinsesto delle attività, definite e precisate secondo le modalità di cui al precedente comma, è presentato dall'Associazione, tramite il suo Referente, al Referente della ASL per condividerne il contenuto e formalizzarlo, quindi, in programma operativo delle finalità della Convenzione.

L'Associazione, fornirà al Referente Aziendale l'elenco nominativo dei volontari impegnati nelle attività ed i tempi (giorni ed orario) di presenza dei volontari, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

L'Associazione, tramite i suoi volontari, svolgerà esclusivamente attività di accoglienza e di informazione delle persone che afferiscono al Centro T.A.O. del P. O. di Manduria a supporto ed integrazione di quella svolta dal personale dipendente della ASL.

Si precisa che è esclusa la possibilità che l'Associazione svolga qualsiasi attività che riguardi compiti e mansioni di istituto del personale dipendente della ASL (prelievi, ecc.).

Per gli obblighi dei volontari si richiama l'art. 17 del Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017.

ARTICOLO 3 — TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con i tempi previsti nel Programma operativo e/o comunque concordati con la ASL, e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Referente Aziendale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

La ASL è tenuta a comunicare al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del Programma operativo concordato, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Il Referente Aziendale ed il Referente dell'Associazione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che le stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Il Referente Aziendale ed il Referente dell'Associazione monitoreranno i risultati del programma attraverso incontri periodici.

ARTICOLO 4 — VOLONTARI

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività, oggetto della presente Convenzione, siano iscritti all'Associazione e in possesso delle necessarie cognizioni e competenze per lo svolgimento delle attività specifiche.

La ASL di Taranto è sollevata da ogni genere di responsabilità e dovere nei confronti dei volontari impegnati dall'Associazione nell'attività legata all'attuazione della presente Convenzione, talché non è possibile ricondurre in capo alla ASL alcun tipo di rapporto con tale personale.

ARTICOLO 5 — COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione garantisce ai volontari inseriti nelle attività la copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art 18 del D. Lgs. 117/2017, come da polizze individuali con primaria società assicurativa.

L'Associazione si impegna ad esibire le polizze assicurative, di cui al comma precedente, in uno con l'elenco i volontari impegnati nelle attività, entro tre giorni dall'avvio delle stesse, al Referente Aziendale.

In assenza della esibizione dell'elenco dei volontari impegnati e delle relative polizze assicurative la Convenzione è sospesa.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI ECONOMICI

All'Associazione, per le attività rivenienti dalla presente Convenzione, non è riconosciuto alcun rimborso di spese o corrispettivo a qualsiasi titolo.

Infatti detta attività, rientrando nella precipua natura volontaristica dell'Associazione, è riconducibile esclusivamente all'attività di volontariato espletata dai suoi soci.

ARTICOLO 7 — RISERVATEZZA

L' Associazione e i volontari impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Responsabile Legale dell'Associazione è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei volontari, dei propri soci e delle persone comunque impegnate nel Programma di attività, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ASL ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l' Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L' Associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla Legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 8 — AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

La ASL si impegna a fornire occasioni concrete di aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l' Associazione.

L' Associazione deve assicurare la partecipazione dei volontari a tali iniziative.

ARTICOLO 9 - INFORMAZIONE

La ASL si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione di cui all'art. 1.

ARTICOLO 10 - DURATA

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dal 12 giugno 2021.

L'eventuale rinnovo è oggetto esclusivo di apposita nuova convenzione.

La ASL può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso di almeno quindici giorni.

ARTICOLO 11 - BOLLO

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 — comma 5 — del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 12 — NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione Nazionale e Regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Il Direttore Generale — Avv. Stefano ROSSI

Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati (AIPA) — Sezione di Manduria II

Legale Rappresentante — Sig. Ettore MANIGLIA
